

NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PROGRAMMI DI AMPLIAMENTO O RICONVERSIONE PRODUTTIVA NELLE ZONE DIVERSE DA QUELLE ASSISTITE A FINALITÀ REGIONALE (art. 11)		
spese ammissibili	intensità di aiuto espressa in % dei costi ammissibili e importi massimi dell'aiuto	
	piccole imprese	medie imprese
a) costi per gli investimenti in attivi materiali : acquisto di terreni, immobili, impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica;	20 % - max 1 milione di euro per impresa e per progetto di investimento	10 % - max 1 milione di euro per impresa e per progetto di investimento
b) costi per gli investimenti in attivi immateriali : diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento i costi per gli attivi immateriali sono ammissibili alle seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento oggetto del contributo; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati alle normali condizioni di mercato e rispettano il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria e restano associati al progetto per cui è concesso il contributo per almeno tre anni.		
c) costi salariali stimati, relativi ai posti di lavoro creati per effetto dell'investimento iniziale, calcolati su un periodo di due anni; Ai sensi dell'art. 2, lettera n) del Regolamento per costi salariali si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito. Ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento i costi salariali sono ammissibili alle seguenti condizioni: a) l'investimento determina un incremento netto del numero dei dipendenti impiegati nello stabilimento rispetto alla media dei 12 mesi precedenti; b) i posti di lavoro sono creati entro tre anni dalla conclusione dell'investimento; c) i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data di assunzione.		
c bis) costi per la realizzazione di opere edili.		
Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento, gli investimenti di cui al presente articolo, per essere considerati costi ammissibili ai sensi del GBER, devono consistere, alternativamente: a) in un investimento in attivi materiali e/o immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - l'operazione avviene a condizioni di mercato.		